



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

DOMANDE FREQUENTI

D: Chi provvede alla pulizia dei locali ?

R: *«il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di Stato»* (cfr. pag. 3, settimo capoverso, del Documento)

Il Documento prevede che il dirigente scolastico, prima dell'inizio degli esami, organizzi una pulizia approfondita dei locali **ad opera dei collaboratori scolastici**, utilizzando detergenti neutri. Il Documento specifica che, per i locali che non sono stati frequentati da persone affette da COVID-19, **non sono necessarie ulteriori procedure di disinfezione**, sebbene debba essere comunque prestata particolare attenzione alla pulizia delle superfici più toccate.

D: Basta la pulizia ? Non occorrerebbe una sanificazione ?

R: Il Documento prevede che *«la pulizia approfondita con detergente neutro»* sia *«una misura sufficiente nel contesto scolastico»*, per *«i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19»*.

D: Nella mia scuola c'è stato un caso di COVID-19. Che tipo di pulizia devo fare ?

R: Il rapporto dell'Istituto superiore di sanità n. 25/2020 *“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie ecc.”* contiene raccomandazioni pertinenti per il caso in questione. Ad ogni modo, le scuole presso le quali si verifichi un caso di COVID-19 potranno anche utilizzare le risorse finanziarie ricevute per acquistare i servizi di imprese specializzate nella sanificazione degli ambienti.

D: Occorre misurare la temperatura di chi entra nella scuola ?

R: *«All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea»* (cfr. pag. 4 settimo capoverso del Documento)



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Il Documento non prevede la misurazione della temperatura. Invece, è previsto che ciascun componente della commissione, ciascun candidato, ciascun accompagnatore debba autodichiarare l'assenza di una sintomatologia riconducibile al COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere a conoscenza di essere stato a contatto con persone positive nel medesimo lasso di tempo. Si ritiene che ciò valga, più in generale, per ogni persona che debba frequentare i locali scolastici durante l'esame a qualunque titolo, ad es. anche assistenti e collaboratori, dipendenti di imprese esterne, ecc.

Per quanto il Documento non preveda la misurazione della temperatura, **l'autocertificazione dell'insussistenza di uno stato febbrile (37,5 gradi centigradi) dovrebbe essere resa dopo che l'interessato ha provveduto, ad es. a casa prima di uscire, a misurare la propria temperatura corporea, anziché in base alla semplice auto-percezione.**

D: L'autodichiarazione deve essere resa solo dagli studenti e dagli accompagnatori?

R: No, dovrà essere resa da tutti coloro che si recano nei locali scolastici. Non solo ciò è ragionevole, in un'ottica di contenimento del rischio epidemiologico, ma il modello di autodichiarazione allegato al Documento si rivolge esplicitamente a tutti i soggetti che entrano a scuola.

D: Non alcun sospetto di aver avuto contatti con persone positive, ma non posso averne la certezza assoluta. Posso ugualmente rendere l'autodichiarazione?

R: Sì, poiché viene chiesto di dichiarare che non si ha conoscenza (né un ragionevole sospetto) di essere stati a contatto con persone positive, non di escludere in maniera assoluta tale possibilità.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D: Quanti giorni dura l'autodichiarazione?

R: Poiché in qualunque momento possono insorgere uno stato febbrile, o sintomi respiratori, oppure verificarsi un contatto con un soggetto positivo, l'autodichiarazione dovrà essere resa ogni mattina, prima dell'ingresso nell'edificio scolastico.

D: I candidati possono svolgere l'esame in videoconferenza ?

R: Con riguardo ai candidati, l'Ordinanza prevede quanto segue:

- Nel caso in cui siano in condizioni di svolgere l'esame ma siano *«impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame»* perché, ad es., in isolamento domiciliare ma altrimenti privi di sintomi, dovranno inoltrare *«al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione.»* In questo caso, *«Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la **modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona**»* (cfr. art. 7 co. I dell'Ordinanza);
- Nel caso in cui siano impossibilitati a sostenere l'esame anche in videoconferenza, *«per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione»*, anzitutto *«è data **facoltà di sostenere la prova stessa in altra data** entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione»* (cfr. art. 21 co. I dell'Ordinanza). Qualora non sia possibile individuare un'altra data utile entro il calendario degli esami, ad es. per il persistere della malattia, i candidati *«possono chiedere di **sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria**, producendo*



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza» (cfr. art. 21 co. 2 dell'Ordinanza).

A tal riguardo, sarà svolto un apposito monitoraggio, relativo alle situazioni nelle quali sia stato disposto lo svolgimento degli esami in video-conferenza oppure vi sia stato lo slittamento della prova alla sessione straordinaria.

D: I commissari possono esaminare i candidati in videoconferenza ?

R: Con riguardo ai commissari, l'Ordinanza prevede quanto segue:

- Nel caso «*siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame*» in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, ad es. perché soggetti a quarantena ma altrimenti in buone condizioni di salute, «*il presidente dispone la **partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona***» (cfr. art. 26 co I. lett. c) dell'Ordinanza);
- Nel caso siano impossibilitati a proseguire i lavori in seno alla commissione, ad es. per motivi di salute documentati, sono sostituiti ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza, salvo che l'impedimento abbia durata limitata ad un solo giorno, nel qual caso «*sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso*» e i colloqui riprendono il giorno successivo.

D: Chi deve fornire le mascherine ai presidenti, ai commissari e agli studenti ?

R: Sarà il dirigente scolastico a fornire le mascherine ai presidenti, agli altri componenti delle commissioni e al personale scolastico. Le mascherine dovranno essere cambiate ad ogni sessione di esame, quindi anche due volte al giorno (sessione mattutina e pomeridiana). La scuola potrà acquistare le mascherine avvalendosi delle



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

risorse finanziarie assegnate dal Ministero. A tal riguardo, si consulti il paragrafo “*Risorse finanziarie*”.

Al personale ATA coinvolto nelle operazioni di pulizia, potranno essere forniti ulteriori dispositivi di protezione individuali, sicuramente almeno i guanti, o un maggior numero di mascherine per un ricambio più frequente.

Qualora la scuola incontri difficoltà ad approvvigionarsi delle mascherine, dovrà tempestivamente avvisare questo Ufficio, per il tramite del competente Ufficio scolastico provinciale.

D: La scuola deve fornire le mascherine anche ai candidati o agli accompagnatori?

R: Non spetta alla scuola fornire la mascherina ai candidati. Tuttavia, si raccomanda di disporre di una scorta di mascherine per ogni evenienza, inclusa quella di un candidato e/o di un accompagnatore che, in violazione del Documento, si presentino senza esserne dotati.

D: La mia scuola ha un solo ingresso. Come faccio a prevedere percorsi di ingresso ed uscita differenziati ?

R: Qualora vi sia un solo ingresso, occorrerà scaglionare con attenzione l'entrata e l'uscita dei partecipanti all'esame, in maniera che non debbano incontrarsi. Ove sia unico anche il percorso interno all'edificio, è da valutare la destinazione di una area, fuori dal percorso, allo stazionamento temporaneo di chi entra/esce, così che non debba incontrare chi esce/entra.

D: La mia scuola ha difficoltà a dare integrale attuazione al Documento. Cosa devo fare ?

R: In questo caso, occorre mettersi immediatamente in comunicazione con l'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del proprio Ufficio scolastico territoriale.